



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Schema di CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI E L'ASSOCIAZIONE _____ PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI SITI IN VIA VERDI/ROSSINI "CENTRO SOCIO CULTURALE" DA DESTINARE AD ATTIVITA' RIVOLTE A CITTADINI DELLA TERZA ETÀ

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella Sede Municipale di Vizzolo Predabissi

tra

l'Amministrazione del Comune di Vizzolo Predabissi (di seguito indicata come Amministrazione) nella persona della Dott. ssa Laura Martocchia - Responsabile dell'Area Servizi Socio Educativi

e

L'Associazione _____, con sede in Via _____
P. IVA _____, nella persona del Presidente

Premesso che:

- Il Comune di Vizzolo Predabissi intende investire nella collaborazione con le associazioni del territorio al fine di valorizzarne le attività e promuovere la partecipazione delle stesse alla vita cittadina con particolare riferimento alla promozione, programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali, del tempo libero, e sociali con particolare riferimento alle attività ed eventi organizzati/ destinati da/a cittadini appartenenti alla Terza Età;
- Il Comune di Vizzolo Predabissi dispone di spazi di proprietà siti presso Via Verdi/Rossini, denominati "Centro Socio Culturale", che intende destinare alla gestione da parte di un'Associazione, quale sede della stessa perché vi organizzzi attività di carattere culturale, sociale, ricreativo e di aggregazione per i cittadini di Vizzolo Predabissi facenti parte della Terza Età;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente convenzione è la concessione in uso del Centro Socio Culturale, ivi compreso il giardino, sito in Via Verdi/Via Rossini, di proprietà del Comune di Vizzolo Predabissi (allegato A alla presente convenzione), ad una Associazione senza scopo di lucro, quale sede della stessa, perché vi organizzzi attività di carattere culturale, sociale, ricreativo e di aggregazione, rivolte alla Terza Età, al fine di favorire la socialità e le relazioni interpersonali tra cittadini, attraverso



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

attività ricreative, culturali, ludico-motorie e attività finalizzate alla promozione del benessere della persona.

Nell'organizzare le attività di cui al precedente paragrafo l'Associazione potrà servirsi della collaborazione di professionisti/ enti terzi e dovrà garantire la massima apertura al territorio e la partecipazione da parte dei cittadini di Vizzolo Predabissi facenti parte della Terza Età, anche non iscritti all'Associazione stessa.

Art. 2 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata quinquennale a partire dalla data di sottoscrizione.

È prevista la possibilità di rinnovo di anni 5 (cinque) previa richiesta dell'Associazione e assenso motivato da parte dell'Ente.

Il concessionario potrà disdire la presente Convenzione con sei mesi di preavviso, tramite lettera raccomandata A.R. o PEC.

Ognuna delle parti ha facoltà di rescissione anticipata dalla presente convenzione ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 1 o comunque situazioni di mancata/cessata idoneità al perseguimento delle finalità sottese alla concessione.

Art. 3 - Pagamento del canone e delle spese

Il canone, quantificato in € 200,00 (duecento) annuali, dovrà essere corrisposto autonomamente dall'Associazione assegnataria entro il 31 marzo di ogni anno.

In aggiunta al predetto canone sono dovute le spese di gestione (riscaldamento, energia elettrica, acqua), stabilite in via forfettaria in € 200,00 (duecento) per anno, da corrispondere con le medesime modalità.

Art. 4 – Utilizzo dei locali e del giardino

L'Associazione manterrà i locali ed il giardino, sia esternamente che internamente, in modo decoroso ed in armonia con l'aspetto e l'estetica del fabbricato, provvedendo alla pulizia ed alla sanificazione degli stessi ai sensi della vigente normativa per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

L'Amministrazione consegna all'Associazione, che accetta nello stato di fatto in cui trovasi, il bene come sopra descritto, affinché se ne serva per l'uso e la durata concordati.

Gli immobili/locali devono essere destinati esclusivamente a sede dei soggetti assegnatari e utilizzati solamente per lo svolgimento delle relative attività di cui al precedente art. 1.

L'immobile non può essere sub-concesso ad altri soggetti; l'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, fatte salve le necessità collegate alla sanificazione degli spazi, la facoltà di approvare eventuali straordinarie richieste di sub-concessione con riferimento ad associazioni e per finalità analoghe a quelle previste dalla presente convenzione.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Art. 5 – Oneri a carico dell'Associazione – Attività a favore dei cittadini di Vizzolo Predabissi appartenenti alla Terza Età

All'Associazione è fatto obbligo di:

- a) predisporre un calendario settimanale di attività, che preveda attività aperte a tutti i cittadini anziani di Vizzolo Predabissi per almeno n. 2 giorni a settimana (con almeno 1 attività al giorno) nella fascia oraria tra le 14,30 e le 17,30.
Tale calendario settimanale dovrà essere predisposto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e inviato all'Ufficio Servizi Sociali del Comune. Allo stesso Ufficio dovranno essere prontamente inviati tutti i successivi aggiornamenti;
- b) garantire la sanificazione dei locali ed il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, ivi compresa la verifica delle certificazioni verdi Covid-19, quando richiesta.

Art. 6 – Ulteriori oneri dell'Associazione

All'Associazione è inoltre fatto obbligo di:

- a) corrispondere in modo autonomo il pagamento del canone di € 200,00 (duecento) annuali entro il 31/03 di ogni anno;
- b) corrispondere in modo autonomo il rimborso al Comune delle spese di gestione (riscaldamento, energia elettrica, acqua), stabilite in via forfettaria in € 200,00 (duecento) per anno, entro il 31/03 di ogni anno;
- c) garantire l'accesso all'immobile al personale dell'Amministrazione per eventuali accertamenti, verifiche, controlli e ispezioni;
- d) restituire i locali nella loro integrità, salvo il normale deterioramento d'uso, al momento dello sgombero;
- e) effettuare gli interventi pulizia e sanificazione degli spazi/locali assegnati;
- f) assumere ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso del bene assegnato;
- g) stipulare una polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a beni e persone per fatto e/o atto riconducibile ad attività svolte presso la sede, da consegnare al Comune prima della sottoscrizione della presente convenzione;
- h) effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali assegnati, come esplicitati nell'Allegato B alla presente Convenzione.

Art. 7 – Norma relativa all'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da Covid-19

In vigenza della situazione di emergenza sanitaria in atto l'utilizzo degli spazi e l'apertura degli stessi al pubblico devono sottostare alle normative e linee guida emesse dalle autorità competenti.

Art. 8 – Oneri a carico dell'Ente concedente

Competono al Comune gli oneri di manutenzione straordinaria, il mantenimento della messa a norma degli impianti e le condizioni di agibilità dei locali, nonché la titolarità e la gestione delle utenze.

L'Amministrazione Comunale mantiene l'onere relativo alle seguenti spese:

- manutenzioni straordinarie dell'immobile;



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

- taglio dell'erba e manutenzione del verde;
- spese di riscaldamento;
- spese di energia elettrica;
- servizio idrico.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere un canone integrativo, a copertura delle utenze, qualora l'effettivo onere delle stesse superi per un importo superiore al 50% quanto inizialmente previsto.

Art. 9 – Interventi di valorizzazione dei locali

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dall'Associazione con il consenso della Amministrazione restano acquisite dall'Amministrazione senza obbligo di compenso. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'Associazione.

Art. 10 – Verifiche e controlli

È facoltà dell'Amministrazione ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questa Convenzione senza l'obbligo di preavviso scritto.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, tramite proprio personale o delegati, verifiche volte ad accertare la destinazione dei locali e lo stato di manutenzione e pulizia degli stessi e l'effettività delle procedure di carattere igienico sanitario.

Art. 11 – Riserva a favore del Comune

Il Comune si riserva la possibilità, in accordo con l'Associazione assegnataria, di utilizzare la struttura o gli spazi assegnati per particolari esigenze, eventi e/o manifestazioni.

Art. 12 – Revoca e recesso

Il Comune si riserva la facoltà di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse connessi a finalità istituzionali deliberati dalla Giunta Comunale.

La revoca sarà comunicata all'Associazione concessionaria mediante PEC o Raccomandata A/R, assegnando un termine per il rilascio dell'immobile non superiore a mesi 6 (sei), senza che l'Associazione possa vantare alcun diritto a rimborsi o indennizzi di sorta.

Art. 13 – Decadenza e risoluzione

Costituiscono cause di decadenza:

- a) il venire meno dei requisiti soggettivi previsti per la partecipazione alla procedura aperta finalizzata alla presente concessione;
- b) la violazione del divieto di sub-concessione, fatto salvo quanto disposto al precedente art. 3;
- c) il mancato pagamento del canone e delle spese per n. 2 (due) annualità;



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

- d) la mancata effettuazione delle attività di manutenzione ordinaria e degli interventi di igienizzazione e sanificazione dei locali affidati;
- e) l'interruzione delle attività di cui all'art. 5 lettera a), in assenza di giusta causa, per un periodo superiore n. 1 mese;
- f) la violazione degli obblighi di cui all'art. 7 della presente convenzione;
- g) la mancata realizzazione dei programmi di cui alle voci c) e d) dei criteri di aggiudicazione previsti dall'Avviso per l'affidamento in concessione degli spazi oggetto della presente Convenzione;
- h) la mancata disponibilità dei beni di cui alla lettera e) dei criteri di aggiudicazione previsti dall'Avviso succitato, entro 90 giorni dalla data dell'affidamento;
- i) l'esercizio, da parte del concessionario, all'interno dei locali assegnati, di attività diverse da quelle ammesse ai sensi della presente Convenzione;
- j) l'inadempimento da parte dell'Associazione degli obblighi assicurativi;
- k) gravi inadempienze del concessionario agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, regolarmente contestati dall'Amministrazione Comunale mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC o Raccomandata A.R., alle quali il concessionario non presenti adeguate controdeduzioni nel termine di 10 giorni.

In tali casi l'Associazione concessionaria avrà l'obbligo di restituzione immediata dell'immobile, libero da cose e da persone.

Art. 14 – Privacy

I dati acquisiti per l'espletamento delle attività connesse con la presente Convenzione saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il Comune di Vizzolo Predabissi

PEC: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Email: RPD_privacy@comune.vizzolopredabissi.mi.it

Art. 15 – Trattamento dei dati

Con la stipula della presente convenzione l'Associazione si impegna a operare nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, fornendo adeguate garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE n.679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Nello specifico ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016, l'Associazione in qualità di Responsabile del trattamento si impegna a sottoscrivere l'atto di nomina qui allegato. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali

Art. 16 – Disposizioni finali



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

La presente Convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi dell'articolo n. 6 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Eventuali spese di registrazione sono a carico dell'Associazione.

Per tutto quanto da essa non previsto valgono le norme del Codice Civile e della Legislazione che regola l'attività delle associazioni di volontariato.

Letto, confermato e sottoscritto
Per il Comune

Per l'Associazione